

COMUNE DI ROMA CAPITALE  
MUNICIPIO XI



**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**LAVORI DI RIFACIMENTO**

**DELLA COPERTURA DELL'ASILO NIDO "AQUILONE BLU"**

MEDIANTE L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE  
DURANTE IL CICLO DI VITA DELL'OPERA CONFORMI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI  
(CAM) DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (DM 11/10/2017)  
LAVORI REALIZZATI IN CONDIZIONI DI LAVORO DIGNITOSE LUNGO L'INTERA  
CATENA DI FORNITURA (DM 06/06/2016)

Importo lavori	129.039,70 euro
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	21.930,85 euro
<b>TOTALE</b>	<b>150.943,55 euro</b>

Progetto definitivo: Arch. ~~Valentina Giambruno~~

Consulenza energetica: Arch. ~~Giuliana Barila~~

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Ing. ~~Marcello Celestino~~

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. ~~Giuliana Barila~~

## Sommario

CAPO 1 DESCRIZIONE DELL'APPALTO .....	4
<b>Art. 1 Oggetto dell'appalto</b> .....	4
<b>Art. 2 Importo dell'appalto</b> .....	4
<b>Art. 3 Descrizione dei lavori</b> .....	5
<b>Art. 4 Opere escluse dall'appalto</b> .....	7
<b>Art. 5 Documenti di contratto</b> .....	7
<b>Art. 6 Occupazioni temporanee di suolo</b> .....	7
<b>Art. 7 Imposta sul valore aggiunto</b> .....	8
CAPO 2 NORME GENERALI.....	8
<b>ART. 8 - Scelta dell'appaltatore</b> .....	8
<b>ART. 10 - Conoscenza delle condizioni di appalto</b> .....	9
<b>ART. 11 - Osservanza di leggi e regolamenti</b> .....	10
<b>ART. 12 - Contratto-stipula</b> .....	11
<b>ART. 13 - Cauzioni, garanzie e coperture assicurative</b> .....	11
<b>ART. 14 - Sub-appalto</b> .....	14
<b>ART. 15 - Rappresentante dell'appaltatore sui lavori</b> .....	15
<b>ART. 16 - Elenco prestatori d'opera - obblighi dell'appaltatore</b> .....	16
<b>ART. 17 - Approvvigionamento materiali - custodia dei cantieri</b> .....	16
<b>ART. 18 - Oneri diversi a carico dell'appaltatore</b> .....	17
<b>ART. 19 - Oneri per la redazione e verifica di calcoli tecnici</b> .....	22
<b>ART. 21 - Tempo utile per ultimazione lavori – sospensione e ripresa lavori</b> .....	24
<b>ART. 22 - Penali</b> .....	24
<b>ART. 23 - Consegna dei lavori</b> .....	24
<b>ART. 24 - Esecuzione d'ufficio - rescissione del contratto</b> .....	25
<b>ART. 25 - Responsabilità dell'appaltatore</b> .....	25
<b>ART. 26 - Pagamenti in conto e a saldo dei lavori</b> .....	25
<b>ART. 27 - Anticipazioni all'appaltatore</b> .....	26
<b>ART. 28 - Conto finale e collaudo definitivo</b> .....	26
<b>ART. 29 - Difetti di costruzione, garanzia e manutenzione dell'opera eseguita</b> .....	27
<b>ART. 30 - Anticipazioni richieste all'appaltatore</b> .....	27
<b>ART. 31 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori</b> .....	28
<b>ART. 32 - Definizione delle controversie</b> .....	28
<b>ART. 33 - Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro</b> .....	28
<b>ART. 34 - Conformità a standard sociali minimi</b> .....	28

<b>ART. 35 - Obblighi circa le assicurazioni degli operai e responsabilità verso terzi.....</b>	<b>30</b>
<b>ART. 36 - Modifiche e varianti.....</b>	<b>30</b>
<b>ART. 37 - Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori .....</b>	<b>31</b>
<b>ART. 38 - Revisione prezzi contrattuali.....</b>	<b>32</b>
<b>CAPO. 4 Qualità provenienza e norme di accettazione dei materiali Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro Prove verifiche e collaudo .....</b>	<b>32</b>
<b>ART. 39 - Provvista dei materiali.....</b>	<b>32</b>
<b>ART. 40 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti.....</b>	<b>32</b>
<b>ART. 41 - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro .....</b>	<b>33</b>
<b>ART. 42 - Norme generali per il collocamento in opera e di riferimento .....</b>	<b>33</b>
<b>CAPO. 1 Approvvigionamento dei materiali e specificazioni tecniche di cantiere sulla qualità e prestazioni di sistemi, materiali, componenti e apparecchiature.....</b>	<b>33</b>
<b>ART. 43 - Criteri ambientali minimi comuni a tutti i componenti edilizi .....</b>	<b>34</b>
<b>ART. 44 - ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEI MATERIALI .....</b>	<b>34</b>
<b>ART. 45 – SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA .....</b>	<b>35</b>
<b>ART. 52 - SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE .....</b>	<b>36</b>
<b>ART. 53 - PERSONALE DI CANTIERE.....</b>	<b>37</b>
<b>ART. 54 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI .....</b>	<b>37</b>

# CAPO 1 DESCRIZIONE DELL'APPALTO

## **Art. 1 Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per la realizzazione dei "Lavori di rifacimento della copertura dell'asilo nido "Aquilone blu", sito in via Vincenzo Brunacci n. 42" in conformità al decreto M.A.T.T.M. del 11/10/2017, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 259 del 6/11/2017 (*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*).

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro, come indicato e previsto nel contratto di appalto, completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e dal medesimo contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte. L'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Ai fini dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativi all'intervento sono indicati nel Bando di Gara.

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Codice dei contratti:** D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ed ss.mm.ii.;
- b) **CAM:** Criteri Ambientali Minimi DM 11/10/2017;
- c) **Decreto n. 81/2008:** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) **Regolamento di attuazione:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'art. 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti.

## **Art. 2 Importo dell'appalto**

Il presente appalto è dato: **A MISURA**

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad euro **150.943,55** (in lettere **centocinquantamilanovecentoquarantatre/55 euro**), I.V.A. esclusa, di cui:

€ 129.039,70 per lavori a base d'asta;

€ 21.903,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Gli importi sono stati stabiliti tenendo a riferimento le tariffe di cui ai prezzari utilizzati per il Computo metrico allegato alla documentazione di Progetto.

Sono di seguito individuate la categoria prevalente e quelle ulteriori, superiori al 10% dell'importo totale o a 150.000 Euro, costituenti l'opera:

<b>CORPI D'OPERA E CATEGORIE</b>	<b>Importo corpi d'opera</b>	<b>%</b>
CATEGORIA OG1 Edifici civili ed industriali	€ 120.954,68	80,13 %
CATEGORIA OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	€ 29.988,87	19,87 %
<b>Sommano corpi d'opera</b>	<b>€ 150.943,55</b>	<b>100,00 %</b>

Nel prospetto di cui sopra, l'importo presuntivo dei lavori, soggetto al ribasso d'asta, potrà variare tanto in più che in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato, purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti di un quinto del prezzo complessivo convenuto.

Pertanto, non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali, ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

### **Art. 3 Descrizione dei lavori**

Il progetto prevede la bonifica e rimozione delle lastre di copertura in cemento-amianto, la loro sostituzione con pannelli coibentati, la revisione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e il rifacimento delle finiture esterne degradate.

Nel dettaglio, gli interventi previsti in progetto sono i seguenti:

#### **Bonifica, rimozione e smaltimento MCA (Materiali Contendenti Amianto)**

Bonifica e rimozione di lastre e tubazioni di aereazione in cemento-amianto, compreso il successivo trasporto presso discarica autorizzata, da svolgersi nel rispetto della normativa vigente in materia di amianto:

- D.Lgs. 277/1991 (lavoratori soggetti al rischio amianto);
- Legge 257/1992 (abolizione dell'amianto);
- D.M. 6/9/1994 (normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie);
- D.Lgs. 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i.;

La lavorazione, che dovrà essere effettuata da un'impresa abilitata iscritta all'Albo Gestori Ambientali alla categoria 10A per la bonifica ed alla categoria 5 per il trasporto a discarica, comprende:

- Predisposizione del piano di lavoro e presentazione dello stesso alla A.S.L. competente per territorio 30 giorni prima dell'inizio dell'intervento di bonifica e rimozione del cemento amianto;
- Allestimento cantiere da parte di personale specializzato ed abilitato alla bonifica del cemento amianto;

- Delimitazione del cantiere ad uso esclusivo degli addetti ai lavori ed apposizione di idonea segnaletica;
- Trattamento dei manufatti mediante spruzzatura con specifici prodotti a norma a base vinilica (incapsulante di tipo D) applicato con nebulizzatore a bassa pressione;
- Rimozione dei manufatti senza danneggiamento degli stessi;
- Confezionamento dei manufatti con doppi teli in polietilene ad alta densità ed appropriata etichettatura recante i messaggi di pericolo;
- Carico su automezzo autorizzato;
- Trasporto dei rifiuti a norma di legge e conferimento in idoneo impianto di smaltimento autorizzato;
- Rilascio della certificazione di avvenuto smaltimento.

### **Lavori edili**

#### **Rifacimento del manto di copertura mediante:**

- Fornitura e posa in opera di lastre di copertura in pannelli precoibentati in lamiera di acciaio zincato preverniciato, costituito da due lamiere di spessore 0,5 mm con interposto isolamento in lana di vetro di spessore 120 mm, aventi classe 1 di reazione al fuoco, completa di lattoneria pressopiegata in lamiera preverniciata per la realizzazione dei raccordi.
- Ripristino ed integrazione della sottostruttura portante della copertura attraverso la fornitura e posa in opera di listelli di abete in sostituzione di quelli esistenti deteriorati;

#### **Rifacimento del controsoffitto esterno mediante:**

- Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in lastre in cemento fibrorinforzato, spessore 12,5 mm, aventi classe 1 di reazione al fuoco, fissate ad una doppia orditura metallica in acciaio resistente alla corrosione.

#### **Revisione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche mediante:**

- Rimozione e successiva sostituzione di gronde, pluviali, converse e compluvi;
- Dismissione e successivo rifacimento dello strato impermeabilizzante del cornicione;

#### **Rifacimento delle finiture esterne degradate mediante:**

- Demolizione e successivo rifacimento del comignolo della canna fumaria;
- Interventi puntuali di risanamento per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria in corrispondenza del cornicione;
- Verniciatura protettiva delle opere in cemento armato a vista (cornicione, travi e pilastri) e del basamento mediante pittura a base di silicati di potassio modificati, ad azione consolidante, idrorepellente e traspirante;
- Rasatura e tinteggiatura dei prospetti del fabbricato.

### **Opere provvisoriale**

Prevenzione dei rischi di caduta dall'alto mediante la fornitura e posa in opera di:

- Linea vita temporanea orizzontale, conforme alla norma UNI-EN 795 classe B, costituita da un nastro in poliestere con carico di rottura superiore a 3000 daN e lunghezza pari a 20 mt, tesato tra due supporti terminali tramite un tenditore a cricchetto, compreso ancoraggi alla struttura esistente in c.a. per mezzo di idonei tasselli ad espansione;
- Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compreso di piano di lavoro, scala di accesso e fermapiedi, compresa la redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) del ponteggio, secondo i contenuti minimi stabiliti dal D.Lgs. 81/2008;
- Parapetti provvisori a montanti prefabbricati, costituiti da aste metalliche verticali, piastre di supporto in unico componente fissate al supporto tramite n° 2 tasselli, traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno.

#### **Art. 4 Opere escluse dall'appalto**

Restano escluse dall'appalto le seguenti opere che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto o in parte ad altre ditte (art. 43 R.D. 827/1924), senza che l'Appaltatore possa fare eccezione o richiedere compenso alcuno:

- Opere specialistiche di particolare natura individuate dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento

#### **Art. 5 Documenti di contratto**

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al Capitolato Generale (D.M. 145/2000) anche i seguenti documenti:

- relazione tecnica;
- elaborati grafici di progetto;
- elenco prezzi;
- computo metrico;
- cronoprogramma dei lavori;
- piano di sicurezza e coordinamento;
- capitolato speciale d'appalto;
- originale delle polizze fidejussorie.

La Direzione dei Lavori si riserva di consegnare all'Appaltatore eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire, nell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Stazione Appaltante.

#### **Art. 6 Occupazioni temporanee di suolo**

Per l'esecuzione dei lavori previsti nel presente appalto è possibile che si rendano necessarie occupazioni temporanee di suolo pubblico (viabilità); è quindi a carico dell'Impresa esecutrice l'onere di richiedere all'ente

preposto l'eventuale occupazione temporanea o chiusura temporanea di strada pubblica con l'accollamento delle relative spese.

#### **Art. 7 Imposta sul valore aggiunto**

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

## **CAPO 2 NORME GENERALI**

#### **ART. 8 - Scelta dell'appaltatore**

La scelta del contraente avverrà con la procedura prevista nel bando di gara o nella lettera di invito.

Sono ammessi a presentare offerte i soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei contratti, in possesso di:

- regolare Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat. 10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi);

- Regolare Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi);

- regolare idoneità tecnico professionale di cui all. XVII del Decreto n. 81/2008 e succ. modifiche;

- Qualificazione nella Cat. OG12 e nella Cat. OG1 ed eventuale certificazione di Qualità ISO 9001-2000;

La ditta esecutrice dovrà avvalersi, per le attività di bonifica e rimozione amianto, esclusivamente di personale in possesso dell'attestato di formazione Regionale per addetti alla rimozione amianto in corso di validità.

#### **Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017)**

##### **§ 2.1.1 dei CAM Edilizia:**

L'Appaltatore deve essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.

Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente, secondo quanto riportato dal § 2.1.1 dei CAM Edilizia (DM 11/10/2017).

##### **§ 2.1.2 dei CAM Edilizia:**

L'appaltatore deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi, dimostrando di aver applicato le Linee Guida adottate con D.M. 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" o la documentazione alternativa prevista dal § 2.1.2 dei CAM Edilizia.



## **ART. 9 - Domicilio dell'appaltatore**

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

## **ART. 10 - Conoscenza delle condizioni di appalto**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte ecc., la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua necessaria per l'esecuzione delle lavorazioni, l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dalla Stazione Appaltante.

Nel presentare l'offerta l'Appaltatore dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

1. aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La dichiarazione conterrà l'attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera nonché delle attrezzature adeguate ai lavori da appaltare;

2. di essere a conoscenza delle finalità che la Stazione Appaltante intende perseguire con la realizzazione dei lavori e di concordare espressamente che l'opera riveste il carattere di pubblica utilità, e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di cui all'apposito articolo e delle facoltà di procedere che l'Stazione Appaltante si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore.

In caso di discordanza tra le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto, l'elenco descrittivo delle voci ed i grafici di progetto o comunque tra i vari elaborati, è facoltà della D.L. dare ordine di prevalenza all'elaborato ritenuto più idoneo a raggiungere le finalità prefissate dalla Stazione Appaltante.

Le Imprese concorrenti alla gara di appalto dovranno pertanto effettuare una completa verifica del progetto fornito, considerare eventuali aggiustamenti ritenuti necessari per poter fornire le garanzie di cui sopra, valutare infine i piccoli particolari costruttivi necessari e tenere conto di tutto questo nel prezzo dell'offerta, in quanto nulla verrà riconosciuto in più di esso all'Appaltatore per dare l'opera finita a regola d'arte, completa, perfettamente funzionante e rispondente ai requisiti di qualità richiesti nel presente Capitolato.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

#### **ART. 11 - Osservanza di leggi e regolamenti**

L'esecuzione dei lavori in appalto nel suo complesso è regolata dal presente capitolato speciale d'appalto e per quanto non in contrasto con esso o in esso non previsto e/o specificato, valgono le norme, le disposizioni ed i regolamenti appresso richiamati:

- D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;
- Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.;
- Linee Guida ANAC e Provvedimenti Ministeriali attuativi al Codice dei contratti;
- Decreto 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ss.mm.ii..

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- di tutte le leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali vigenti alla data di inizio dei lavori e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori;

- di tutte le leggi, i decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'Appalto;
- delle disposizioni relative alle leggi riguardanti misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;
- delle norme tecniche emanate e vigenti al momento della stipula del contratto (norme U.N.I., norme C.E.I., etc.);
- di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni.

Inoltre, è obbligo dell'Impresa appaltatrice predisporre il piano operativo di sicurezza secondo il disposto del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., rispettando altresì ogni altra disposizione del suddetto decreto, con particolare riferimento ad eventuali subappalti.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori.

#### **ART. 12 - Contratto-stipula**

Fanno parte del contratto, oltre che il presente Capitolato, gli allegati citati all'art. 5 del presente Capitolato.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara espressamente di aver preso conoscenza di tutte le norme richiamate nel presente Capitolato e sarà indicato il domicilio eletto dall'Appaltatore.

La data e l'ora della stipula del contratto saranno, comunque, comunicati all'Appaltatore mediante lettera raccomandata a ricevuta di ritorno o pec. La data avrà carattere perentorio.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione Appaltante eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento e, in ogni caso, presenta un Piano operativo di sicurezza, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento.

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore ed il Responsabile del procedimento dovranno redigere *un verbale relativamente al permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.*

#### **ART. 13 - Cauzioni, garanzie e coperture assicurative**

##### **A) Garanzia Provvisoria**

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria, conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario, tranne che si tratti di microimprese, piccole e medie imprese o di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si applicano le riduzioni di importo della garanzia provvisoria, secondo le distinte modalità previste dall'art. 93 del Codice, in caso di possesso di:

- certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000
- registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
- certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001
- sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o di un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

## **B) Garanzia Definitiva**

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale

La garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice, per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria, conforme agli schemi tipo, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

C) Garanzie e coperture assicurative

L'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore ad € 150.943,00 e deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

#### **ART. 14 - Sub-appalto**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto (dell'art. 105 del Codice dei contratti). È fatto assoluto divieto, e sotto pena della immediata rescissione del contratto, della perdita della garanzia e del risarcimento degli eventuali danni, cedere o sub-appaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore per avvalersi del subappalto, del cottimo, del nolo a caldo o di contratti simili, deve rivolgere apposita istanza alla Stazione Appaltante, dichiarando le opere e le quote da assoggettarvi.

Ove tra i lavori da subappaltare siano compresi quelli per la realizzazione di impianti elettrici e meccanici, la suddetta documentazione dovrà comprendere anche l'abilitazione ai sensi del D.M. 22/1/2008 n. 37.

Nel caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria dei lavori resterà comunque la sola ed unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati nei confronti della Stazione Appaltante.

In relazione a quanto sopra e qualora la Stazione Appaltante conceda l'autorizzazione al subappalto, l'Impresa appaltatrice si impegna per mezzo del proprio legale rappresentante al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; in caso di mancato adempimento da parte dell'impresa appaltatrice si richiamano i contenuti dell'art. 105 del Codice dei contratti.

Qualora durante l'esecuzione, la Stazione Appaltante dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile e in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del sub-appalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.

L'impresa al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore o del cottimista. Il subappalto sarà autorizzato dalla stazione Appaltante solo se sussistono le condizioni di cui dell'art. 105 del Codice dei contratti.

#### **ART. 15 - Rappresentante dell'appaltatore sui lavori**

L'Impresa nominerà un Direttore di cantiere, referente del Direttore dei lavori in ordine alla esecuzione a regola d'arte del progetto, della qualità dei materiali e del rispetto dei termini di esecuzione.

Il Direttore di cantiere è altresì responsabile della gestione ambientalmente sostenibile del cantiere e delle condizioni di esecuzione dell'appalto, in conformità a quanto indicato nelle specifiche tecniche e nelle condizioni di esecuzione di cui ai §2.5 e §2.7 del DM 11/10/2017 (CAM edilizia), per le parti applicabili all'appalto in oggetto.

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del direttore dei lavori, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione dei lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante pena la rescissione e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

#### **ART. 16 - Elenco prestatori d'opera - obblighi dell'appaltatore**

L'Appaltatore prima dell'inizio del cantiere comunicherà alla Direzione dei Lavori preposta l'elenco nominativo degli operai addetti all'esecuzione dell'opera, fornendo di ciascuno la posizione assicurativa e la relativa qualifica lavorativa. L'Appaltatore assume tale obbligo anche in nome e per conto delle Ditte affidatarie di eventuali opere autorizzate in sub-appalto.

L'Appaltatore dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori, il piano complementare di dettaglio nonché quanto richiesto al § 2.5.4 del DM 11/10/2017.

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di dimostrare al Direttore dei Lavori, dopo l'installazione del cantiere e prima dell'emissione del primo S.A.L., di avere assolto gli oneri nei confronti della cassa Edile.

#### **ART. 17 - Approvvigionamento materiali - custodia dei cantieri**

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la Stazione Appaltante stessa potrà con semplice ordine di servizio diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della Stazione Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessun pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.



L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della L. 13/9/1982, n. 646.

#### **ART. 18 - Oneri diversi a carico dell'appaltatore**

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dall'art. 42 del Regolamento di attuazione, ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori di cui ai precedenti articoli:

##### **Oneri Generali**

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- e) le spese relative alla pubblicità del Bando di gara.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Inoltre, sono a carico dell'appaltatore:

- Il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dalla Stazione Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori.

- La manutenzione e custodia di tutti i materiali a piè d'opera e di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che intercorrerà dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni ed eventuali furti che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato.

- Le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni.

#### **Oneri Amministrativi**

- Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto della Stazione Appaltante quanto del personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza; tutti gli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza, secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

- La fornitura all'ufficio tecnico comunale, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla Direzione dei lavori. In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. Il Direttore dei Lavori, a sua volta, trasmetterà tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti al predetto ufficio.

**La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;**

- Le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante.

- Le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori.

- Ove ricorra, le spese per individuare eventuali infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Stazione Appaltante . Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione.

- La redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 7 del Decreto 22/1/2008 n. 37, con la relazione e gli allegati ivi previsti, ove ricorre il caso.

- Gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione degli incendi, ove previsto, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modifiche e integrazioni, ove ricorre il caso.

- La riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione Appaltante, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità.

#### **Oneri di Cantiere**

- La completa recinzione del cantiere, e relativa manutenzione della stessa fino ad avvenuto collaudo, che dovrà fornire idonea sicurezza per evitare intrusioni non autorizzate. È comunque piena e sola responsabilità dell'impresa appaltatrice assicurare il completo controllo del cantiere al fine di prevenire intrusioni non autorizzate ed atti vandalici e pertanto qualsiasi danno o furto dovesse verificarsi nell'ambito del cantiere sarà posto a carico dell'impresa appaltatrice.

- L'apposizione di n. 1 cartello informativo all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 120 x 200, e sua manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990) dell'Ente Stazione Appaltante, del nome dei progettisti, dei Direttori dei lavori, dell'assistente e dell'impresa, del Direttore tecnico di cantiere, del responsabile del procedimento, del tipo dei lavori e quanto altro prescritto dalla Stazione Appaltante. In caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito alla Stazione Appaltante verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità.

Apposizione di tutte le cartellonistiche necessarie alla Sicurezza in base alle indicazioni del Responsabile Coordinatore della Sicurezza.

- Tutte le spese occorrenti per le prestazioni relative alla gestione ambientalmente sostenibile del cantiere di cui al §2.5.3 e della formazione del personale addetto di cui al §2.5.4 del DM 11/10/2017.

- Le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti, fermi restando gli obblighi di gestione ambientalmente sostenibile del cantiere di cui al §2.5 del DM 11/10/2017.

- La spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale della Stazione Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato.

- Le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori.

- Le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati.

- Le spese per la esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità, fermi restando gli obblighi di gestione ambientalmente sostenibile del cantiere di cui al §2.5 del DM 11/10/2017.
- L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà della Stazione Appaltante in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei lavori.
- Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il scarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili, fermi restando gli obblighi di gestione ambientalmente sostenibile del cantiere di cui al §2.5 del DM 11/10/2017.
- Le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia, fermi restando gli obblighi di gestione ambientalmente sostenibile del cantiere di cui al §2.5 del DM 11/10/2017.
- Le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni, fermi restando gli obblighi di gestione ambientalmente sostenibile del cantiere di cui al §2.5 del DM 11/10/2017.
- Le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto, fermi restando gli obblighi di gestione ambientalmente sostenibile del cantiere di cui al §2.5 del DM 11/10/2017.
- Le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso.
- Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni.
- Le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto della Stazione Appaltante opere non comprese nel presente appalto.
- Lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e non comprese nel presente appalto.

- L'onere della fornitura alla Stazione Appaltante, al solo prezzo di fornitura a pié d'opera, prima della smobilizzazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi come ricambi che verrà precisato dal Direttore dei lavori.

### **Oneri saggi, campioni, verifiche**

- La fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

- le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dalla Stazione Appaltante, ove previsto, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne la autenticità;

- l'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.LL. richiederà;

- la verifica di tutte le certificazioni, relazioni di prova e altri mezzi di prova relativi ai materiali a basso impatto ambientale previsti dal progetto, secondo le modalità indicate dal DM 11/10/2017 per ciascun tipo di materiale o componente edilizio.

- il prelievo di campioni, in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.LL. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati, ove ricorre il caso;

- le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti, (ove ritenuto necessario in sede di progetto), e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera sia in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori, ove ricorre il caso;

- le spese per l'effettuazione di indagini, di fotografie, di formato minimo cm 10 x 15, delle opere in corso di realizzazione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori, del Collaudatore amministrativo o del Certificatore Energetico nominato che riterranno necessarie a loro insindacabile giudizio. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;

- la redazione di grafici progettuali esecutivi riferiti ad opere strutturali, tecnologiche di montaggio e di finitura, inerenti le opere in appalto ivi compreso varianti ed opere suppletive che si rendessero necessarie in corso d'opera o richieste dalla D.LL., da fornire entro 30 gg. dall'affidamento dell'appalto. L'Appaltatore si obbliga a far approvare dalla D.LL. gli elaborati esecutivi di officina a suo carico, si obbliga inoltre a far approvare dalla D.LL. tali elaborati, atti alla realizzazione di eventuali strutture metalliche di supporto (ove necessarie) e degli infissi e di ogni altra opera che rivesta particolare e specifica implicazione specialistica.

**Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di**

**provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e la Stazione Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sull'acconto successivo.**

#### **ART. 19 - Oneri per la redazione e verifica di calcoli tecnici**

Sarà a carico dell'Appaltatore l'onere per la verifica dei calcoli di tutte le opere ed in particolare della carpenteria metallica e in legno, (ove necessaria).

Con la partecipazione alla gara l'Appaltatore dichiara implicitamente assolta la condizione essenziale di: "PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE PREVENTIVA SENZA RISERVA ALCUNA DI TUTTI GLI ELABORATI PROGETTUALI, NESSUNO ESCLUSO", "impegnandosi detto Appaltatore a formalizzare la relativa dichiarazione come al successivo paragrafo.

Successivamente, contestualmente alla firma del Contratto e comunque prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, l'Appaltatore dovrà dichiarare per iscritto, di aver preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli statici a mezzo di ingegnere o architetto di sua fiducia (ove ricorre il caso), accettandone i risultati finali e riconoscendo quindi il progetto perfettamente attendibile per poterne assumere la piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera.

L'Appaltatore si obbliga a far approvare dalla D.LL. gli elaborati esecutivi di officina a suo carico. Si obbliga inoltre a far approvare dalla D.LL. gli elaborati atti alla realizzazione di strutture metalliche, di infissi e di ogni altra opera che rivesta particolare e specifica implicazione specialistica, ove ricorre il caso.

Qualora si riscontrasse la fattispecie di verifica strutturale con rilascio dell'autorizzazione del Genio Civile, la relativa pratica, istruita a cura e spese dell'Appaltatore dovrà essere trasmessa al competente ufficio solo tramite la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà inoltre predisporre a proprie spese tutte le pratiche necessarie per l'inoltro della documentazione tecnica richiesta dagli Enti di Controllo preposti e di quant'altro necessario al rilascio di certificazioni e collaudi inerenti i lavori appalto.

L'Appaltatore è tenuto a tutti gli adempimenti, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.FF., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, Gestori reti di distribuzione elettrica Gestori telefonia e dati Provincia, Regione, etc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi.

L'Appaltatore è tenuto a presentare la sotto elencata documentazione tecnica:

2. Fornitura, a lavori ultimati, di copia su dischetto (in formato digitale) e cartacea di tutti i disegni esecutivi aggiornati, compresi i particolari costruttivi e del manuale di conduzione e manutenzione;
3. Presentazione delle certificazioni ed omologazioni necessarie durante l'esecuzione delle opere a giudizio della D.LL., secondo quanto richiesto dal presente Capitolato e dalla Normativa Vigente;

4. Tutti gli elaborati tecnici, comprendenti disegni, relazioni e quant'altro occorra per l'ottenimento dei permessi dei vari Enti ed associazioni tecniche aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere. Sono inoltre comprese le spese da sostenere per l'esame dei progetti da parte dei predetti Enti e le spese per gli eventuali professionisti che firmeranno detti documenti.

8. Presentazione della documentazione comprendente le specifiche tecniche e le certificazioni ambientali dei materiali impiegati;

12. Graficizzazione di tutte le eventuali varianti che venissero decise durante il corso dei lavori; tali disegni dovranno essere redatti al momento della decisione di variante;

Inoltre l'Impresa dovrà rilasciare tutte le certificazioni previste dalle leggi vigenti, e in particolare le seguenti certificazioni:

- Certificazione, a firma di tecnico abilitato (art. 1 Legge 818/84) attestante, il tipo e la resistenza al fuoco della copertura, UNI 9502-03-04, UNI 9723.

#### **ART. 20 - Ordine da tenersi nei lavori e programma lavori**

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della D.LL., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante e comunque nel rispetto di quanto previsto nel piano di sicurezza.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà predisporre un programma di esecuzione lavori.

Esso dovrà inoltre presentare, prima della consegna dei lavori, la documentazione prevista in merito ai piani di sicurezza e lo sviluppo dei lavori non dovrà discostarsi da quanto previsto in tale documento, salvo modifiche da concordare con il Responsabile dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza in fase esecuzione, il Direttore dei lavori e la Stazione Appaltante.

Il programma dei lavori dovrà essere dettagliato il più possibile secondo le indicazioni della Stazione Appaltante e dovrà comunque rispettare i termini relativi alle "fasi lavorative critiche" (individuate come critiche per la successiva riapertura delle attività educative).

Il programma approvato, mentre non vincola la Stazione Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

### **ART. 21 - Tempo utile per ultimazione lavori – sospensione e ripresa lavori**

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di 72 (settantadue) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, tenuto conto che i lavori si svolgeranno nel periodo di chiusura estiva della struttura educativa.

In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura a carico dell'Appaltatore e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

In merito alla sospensione e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti e norme attuative.

### **ART. 22 - Penali**

La penale pecuniaria viene stabilita nella misura dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz'altro iscritte negli stati di avanzamento lavori, a debito dell'impresa: spetterà insindacabilmente al collaudatore stabilire l'ammontare di dette spese di assistenza.

La penale, nella stessa misura di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Le penali scaturite dai ritardi nelle fasi critiche possono ritenersi completamente estinte qualora venga comunque rispettato il termine di ultimazione dei lavori.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione gli articoli in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

### **ART. 23 - Consegna dei lavori**

La consegna dei lavori avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dalla Stazione Appaltante. Delle operazioni eseguite verrà redatto apposito verbale.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore



#### **ART. 24 - Esecuzione d'ufficio - rescissione del contratto**

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 108,109 del Codice dei contratti.

#### **ART. 25 - Responsabilità dell'appaltatore**

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento di Attuazione nei limiti della sua applicabilità.

#### **ART. 26 - Pagamenti in conto e a saldo dei lavori**

In acconto in corso d'opera non potranno essere fatti se non quando il credito liquido dell'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la somma di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile.

Per l'effettuazione dei pagamenti in acconto saranno redatti dal Direttore dei lavori appositi - stati di avanzamento nei quali saranno riportati per i lavori a misura le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, valutate ai prezzi contrattuali.

La corresponsione degli oneri per la sicurezza avverrà proporzionalmente all'emissione degli stati di avanzamento lavoro.

Nella contabilità di base per il pagamento delle rate di acconto potrà essere accreditato, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, oltre all'importo dei lavori eseguiti, un limite massimo del 50% (cinquanta per

cento) di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, accettati dal Direttore dei Lavori, valutati a prezzi di contratto, il tutto come previsto dell'art. 102 del Codice dei contratti e all'art. 180 del Regolamento di attuazione.

Tale accettazione provvisoria sarà fatta constatare da un processo verbale da compilarli in contraddittorio dell'Appaltatore e con le modalità prescritte dal Regolamento suindicato.

I materiali stessi, tuttavia, rimangono sempre a rischio e pericolo dell'Appaltatore secondo quanto disposto dal sesto comma del su richiamato art. 180 del Regolamento di attuazione e dal presente Capitolato Speciale.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della D.LL. e non conformi al contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge, l'ammontare dei pagamenti in acconti già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché la penalità in cui l'Appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi.

La rata di saldo è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero qualora previsto dal certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice dei contratti, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

Nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di pagamento della rata di saldo decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

L'importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

#### **ART. 27 - Anticipazioni all'appaltatore**

All'aggiudicatario verrà corrisposta, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice dei contratti ed alle condizioni ivi indicate, un'anticipazione pari al 20% (ventipercento) dell'importo contrattuale.

#### **ART. 28 - Conto finale e collaudo definitivo**

Ai sensi dell'art. 200 del Regolamento di attuazione, il conto finale verrà compilato entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori.

Il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. Qualora sia previsto il collaudo in luogo del certificato di regolare esecuzione, esso deve aver luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Devono essere comunque rispettate le disposizioni sul collaudo di cui all'art. 102 del Codice dei contratti.

#### **ART. 29 - Difetti di costruzione, garanzia e manutenzione dell'opera eseguita**

I danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni.

È fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 Codice civile) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a garanzia decennale, il mancato, l'insufficiente o il distorto funzionamento delle seguenti parti dell'opera, il cui elenco è da considerare non esaustivo:

- a) dispositivi contro l'umidità e le infiltrazioni d'acqua di qualsiasi tipo, come ad esempio l'impermeabilizzazione delle coperture, dei cornicioni e dei giunti tecnici;
- b) dispositivi per l'allontanamento delle acque meteoriche compresi i pozzetti, le derivazioni, i dispositivi di ancoraggio dei vari componenti che presentassero problemi di funzionamento/tenuta a causa delle lavorazioni eseguite;
- c) (Ove ricorra) dispositivi per evitare la formazione della condensa del vapore d'acqua, o per favorirne l'eliminazione, come ad esempio la barriera vapore nelle murature, nei soffitti a tetto piano, la coibentazione termica delle pareti fredde o di parti di esse;
- d) I rivestimenti esterni, comunque realizzati, che presentassero pericolo di caduta o rigonfiamenti;
- e) le lastre di copertura che si distacchino per errata o inefficace realizzazione dei fissaggi ai sottostanti listelli lignei o per difetti di posa (errata sovrapposizione laterale e/o di testata, eccessive sporgenze, errato senso di posa, inefficace protezione delle testate di pannelli dalle acque meteoriche, precoce degrado della finitura esterna);
- f) i listelli lignei che si distacchino per errata o inefficace realizzazione dei fissaggi alla struttura portante dell'edificio.

#### **ART. 30 - Anticipazioni richieste all'appaltatore**

Per la esecuzione di eventuali opere o prestazioni richieste a terzi, l'Appaltatore, dietro formale richiesta della Direzione lavori, dovrà effettuare i relativi pagamenti seguendo le disposizioni dell'art. 186 del Regolamento di attuazione.

### **ART. 31 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori**

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere, alla gestione ambientalmente sostenibile del cantiere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetti di richiesta di speciali compensi

### **ART. 32 - Definizione delle controversie**

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse secondo i disposti dell'art. 205 del Codice dei contratti.

Per la definizione delle controversie è pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. **È esclusa la clausola compromissoria.**

### **ART. 33 - Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro**

L'Appaltatore, i Subappaltatori ed i lavoratori autonomi operanti in cantiere saranno tenuti al rispetto della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro secondo quanto disposto dal D.Lgs 9/4/2008 n. 81 che è da applicarsi integralmente in quanto i lavori in oggetto rientrano tra quelli previsti dal Decreto stesso.

Il Committente a sua volta comunicherà i nominativi del "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza" ed il "Responsabile dei lavori".

Il "Piano di sicurezza e coordinamento" previsto dal D.Lgs 9/4/2008 n. 81, sarà messo a disposizione dell'Impresa aggiudicataria che dovrà rispettarne le indicazioni e dovrà altresì farle rispettare da parte dei subappaltatori e lavoratori autonomi operanti in cantiere. I relativi oneri saranno evidenziati nel bando di gara e non saranno soggetti a ribasso d'asta.

I partecipanti alla procedura d'appalto dovranno indicare che hanno tenuto conto, nella stesura della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti.

### **ART. 34 - Conformità a standard sociali minimi**

#### Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 § 2.7.2)

I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto.

In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.

L'appaltatore dovrà fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. Inoltre su richiesta della stazione appaltante, in sede di esecuzione contrattuale, dovrà presentare i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto.

L'appaltatore potrà fornire in aggiunta anche il certificato di avvenuta certificazione SA8000:2014 (sono escluse le certificazioni SA8000 di versioni previgenti). L'appaltatore potrà presentare in aggiunta la relazione dell'organo di vigilanza di cui al decreto legislativo 231/01 laddove tale relazione contenga alternativamente i risultati degli audit sulle procedure aziendali in materia di ambiente-smaltimento dei rifiuti; salute e sicurezza sul lavoro; whistleblowing; codice etico; applicazione dello standard ISO 26000 in connessione alla PDR UNI 18:2016 o delle linee guida OCSE sulle condotte di impresa responsabile. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente presenta i documenti probanti (attestati) relativi alla loro formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia «generica» effettuata presso l'agenzia interinale sia «specificata», effettuata presso il cantiere/ azienda/ soggetto proponente e diversa a seconda del livello di rischio delle lavorazioni) secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

#### Rispondenza al Decreto ministeriale (ambiente) 6 giugno 2012 - Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici

I beni, servizi e lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta della Stazione Appaltante aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Stazione Appaltante stessa;

4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della Stazione Appaltante stessa, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'Art. 22 del presente capitolato speciale

#### **ART. 35 - Obblighi circa le assicurazioni degli operai e responsabilità verso terzi**

In relazione a quanto prescrive l'art. 4 del Regolamento di attuazione ed a norma delle vigenti disposizioni in materia assicurativa ed assistenziale, l'Appaltatore dovrà assumere verso gli operai ed il personale in genere impiegato nell'Appalto, tutti gli obblighi di legge e di regolamento in vigore, o che potranno intervenire in corso d'appalto ed in particolare quelli riguardanti le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, la invalidità e vecchiaia, la disoccupazione involontaria, ecc.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al pieno rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008.

Pertanto dovrà attuare tutte le provvidenze atte a prevenire infortuni e ad usare tutte le cautele che valgono ad assicurare l'incolumità degli operai impiegati nei lavori e dei terzi in genere, tenendo sollevata, in ogni caso, la Direzione dei Lavori e la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi incidente o danno anche rispetto ai terzi. In particolare dovrà applicare le norme sulla prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni, e le norme relative all'assunzione della manodopera nei lavori pubblici.

#### **ART. 36 - Modifiche e varianti**

Le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia sono disciplinate ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti.

Assumono la connotazione di varianti in corso d'opera le modifiche derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore, la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, i provvedimenti di Autorità o enti preposti alla tutela d'interessi rilevanti e quando la modifica non altera la natura generale del contratto originario ai sensi dell'art.106, comma1, lettera c) del Codice dei contratti.

In conformità al § 2.7.1 del DM 11/10/2017 sono in ogni caso ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento redatto nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11/10/2017 ossia che prevedano e garantiscano prestazioni superiori rispetto al progetto approvato. Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne deve verificare l'effettivo apporto migliorativo dal punto di vista del ciclo di vita dell'opera.

Nel caso in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore

l'esecuzione delle ulteriori opere alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante e/o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione dell'Appaltatore.

In ogni caso spetta alla D.LL, accertata la sussistenza delle condizioni tutte previste dalle predette disposizioni normative, proporre al RUP, con apposita relazione motivata, l'approvazione di una perizia suppletiva e/o di variante. Il RUP, accertata l'effettiva sussistenza di tali evenienze dovrà preliminarmente darne comunicazione alla Direzione competente, la quale, valutate le motivazioni, potrà riservarsi se esprimere parere positivo o negativo alla proposta di variazione.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

### CAPO. 3 Disposizioni e modo di valutare i lavori

#### **ART. 37 - Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori**

La D.LL. potrà procedere in qualunque momento all'accertamento delle opere compiute.

L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori e non potrà, senza autorizzazione scritta della D.LL., distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere le operazioni gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

L'importo dei compensi a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verrà corrisposto, unitamente ai pagamenti in acconto, in proporzione all'ammontare dei lavori eseguiti calcolando gli stessi percentualmente.

Gli stati di avanzamento riporteranno la quota percentuale di opera a corpo eseguita secondo la stima della D.LL..

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della D.LL. e non conformi al contratto.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore.

L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la D.LL. quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite

#### **ART. 38 - Revisione prezzi contrattuali**

Non è ammessa la revisione prezzi salvo casi particolari previsti dalla normativa vigente.

### CAPO. 4 Qualità provenienza e norme di accettazione dei materiali Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro Prove verifiche e collaudo

#### **ART. 39 - Provvista dei materiali**

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, salvo che per quei materiali per i quali è previsto, ai sensi del §2.6.5 del dm 11/10/2017, che l'appaltatore acquisti detti materiali nel sito di produzione che deve essere localizzato a meno di 150 km dal cantiere, e purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto

Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

#### **ART. 40 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti**

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza, salvo che per quei materiali per i quali è previsto, ai sensi del §2.6.5 del DM 11/10/2017, che l'appaltatore acquisti detti materiali nel sito di produzione che deve essere localizzato a meno di 150 km dal cantiere.

Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta della D.LL., che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.



#### **ART. 41 - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro**

Le modalità di esecuzione di ciascuna categoria di lavoro per tutte le opere comprese nel presente appalto devono rispondere perfettamente alle prescrizioni stabilite nel "Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edili" pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici (edizione corrente alla data dell'affidamento dei lavori), per quanto applicabile, nonché alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato o impartite all'atto esecutivo dalla D.LL.

Pertanto per ogni opera o categoria di lavori facenti parte del presente appalto devono intendersi implicitamente citati come se fossero riportati per esteso gli articoli contenuti nel "Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edili" per la piena osservanza delle condizioni, norme ed oneri ivi contemplati.

Ove si verificano discordanze tra le prescrizioni del citato Capitolato Speciale Tipo e quelle del presente Capitolato, saranno ritenute valide queste ultime.

Per quei lavori che non trovano esatto riscontro nel predetto Capitolato Speciale Tipo, valgono le prescrizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla D.LL.

#### **ART. 42 - Norme generali per il collocamento in opera e di riferimento**

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato speciale d' appalto.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della D.LL., ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali e nel presente Capitolato.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove scritte richieste dalla D.LL., sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in generale.

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme regolamentari ed UNI vigenti, verrà effettuato in contraddittorio con l'Impresa sulla base della redazione di verbale di prelievo.

### CAPO. 1 Approvvigionamento dei materiali e specificazioni tecniche di cantiere sulla qualità e prestazioni di sistemi, materiali, componenti e apparecchiature

#### **ART. 43 - Criteri ambientali minimi comuni a tutti i componenti edilizi**

In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza, oltre a quanto specificamente indicato per le varie tipologie di lavorazione dettagliatamente riportate negli articoli che seguono, anche della rispondenza ai criteri comuni di cui al § 2.4.1 del DM 11/10/2017 tramite la documentazione da presentarsi alla Stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori prevista dal medesimo decreto.

#### **ART. 44 - ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEI MATERIALI**

I materiali potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la loro introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dal soggetto incaricato di valutare la regolare esecuzione.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla D.LL. o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.

Per le stesse prove la D.LL. provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La D.LL. o l'organo di collaudo (ove previsto) possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore

Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.4)

Prima dell'esecuzione delle lavorazioni l'Appaltatore dovrà presentare alla D.LL. tutta la documentazione (certificazioni di prodotto, specifiche tecniche e prestazionali, ecc.) atta a comprovare la rispondenza di materiali, componenti, sistemi, apparecchiature e dispositivi da acquisire sul mercato al fine di valutarne la rispondenza e la conformità a quanto indicato nei documenti tecnici di progetto, che riportano quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prestazioni energetiche ed ambientali, oltre alle prestazioni specificamente previste dalla normativa tecnica delle costruzioni e per la sicurezza e dai CAM.

Tale documentazione di cantiere deve essere trasmessa in un'unica soluzione prima dell'avvio delle lavorazioni alla D.LL. sotto forma di relazione. La D.LL. (eventualmente in contraddittorio con la Stazione Appaltante) provvederà alla sua approvazione indicando, se del caso, le sue riserve.

Tale documentazione dovrà contenere tutte le:

- qualificazioni del fornitore per quanto attiene, ad esempio, la sua adesione a sistemi di gestione per la qualità norma ISO 9001, sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001, sistemi di gestione dell'energia norma ISO 50001, sistemi di gestione salute e sicurezza sul luogo di lavoro OHSAS;
- certificazioni di prodotto;
- relazioni di prova e altri mezzi di prova;
- schede tecniche e prestazionali;
- manuali di posa in opera/installazione;
- garanzie;
- manuale/indicazioni di manutenzione ordinaria e programmata;
- prove da effettuarsi a posa avvenuta;
- indicazioni circa la gestione a fine vita dei materiali, componenti edili e impianti oggetto dell'appalto, indicando quali siano riutilizzabili, quali recuperabili, quali riciclabili, quali a recupero energetico e quali infine a smaltimento e quant'altro previsto dal fornitore per la corretta funzionalità e durabilità nel tempo di quanto posto in opera/installato.

Qualora, per sopravvenuta indisponibilità sul mercato, il prodotto scelto dall'Appaltatore non si renda disponibile all'atto dell'avvio della relativa lavorazione, l'Appaltatore stesso provvederà a reperirne un altro prestazionalmente equivalente o superiore che dovrà essere espressamente approvato dalla D.LL. previa presentazione della documentazione sopracitata.

#### **ART. 45 – SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA**

##### **Specifiche prestazionali degli isolanti**

Le caratteristiche prestazionali del materiale isolante utilizzato dovranno essere conformi a quanto indicato al **§ 2.4.2.9 del DM 11/10/2017:**

Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero;
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. ( *La conformità alla Nota Q deve essere attestata tramite quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento REACH e, a partire dal 1° gennaio 2018, tramite certificazione (per esempio EUCEB) conforme alla ISO 17065 che dimostri, tramite almeno una visita ispettiva all'anno, che la fibra è conforme a quella campione sottoposta al test di bio-solubilità. La conformità alla Nota R deve essere attestata tramite quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento REACH*).
- se il prodotto finito deve essere costituito da materiale riciclato e/o recuperato secondo una quantità minima pari alla percentuale, misurata sul peso del prodotto finito, stabilita al .§ 2.4.2.9 del DM 11/10/2017

A fine lavori dovrà essere rilasciata a cura dell'Appaltatore la Dichiarazione di corretta posa in opera.

## **ART. 52 - SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE**

### Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.5.1)

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali dovranno essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. A tal fine **almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi** generati durante la demolizione e rimozione dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero riciclaggio.

A tale scopo l'Appaltatore dovrà effettuare una verifica pre-demolizione sotto forma di relazione contenente:

- individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione;
- una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione e componenti in caso di macchinari, apparecchiature e dispositivi;
- una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;
- piano di demolizione e recupero

- autodichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l'impegno:
- al rispetto di quanto indicato in relazione relativamente ai materiali, componenti e le lavorazioni;
- a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero degli stessi.

## **ART. 53 - PERSONALE DI CANTIERE**

### **Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.5.4)**

L'Appaltatore dovrà indicare il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, e certificare che lo stesso sia adeguatamente formato per tali specifici compiti con particolare riguardo alla:

- sistema di gestione ambientale;
- gestione delle acque;
- gestione dei rifiuti.

Deve essere quindi presentata in fase di offerta, idonea documentazione attestante la formazione del personale.

Analogamente, nell'intenzione di ricorrere al subappalto per la categoria di opere relative a lavori che richiedono specifica formazione, tale dichiarazione deve essere prodotta dalla Ditta indicata per il subappalto in sede di presentazione dell'offerta per il proprio personale.

## **ART. 54 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

### ***Materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale***

Anche se non integralmente riportate, si intendono comunque qui richiamate, costituendo vincolo contrattuale, tutte le prescrizioni di cui al DM 11/10/2017 - Criteri ambientali minimi, ove applicabili all'appalto in oggetto, nonché gli obblighi in capo all'Appaltatore in relazione alla documentazione da presentare alla Stazione Appaltante per la verifica del rispetto dei requisiti di cui al citato DM 11/10/2017.

L'inottemperanza a quanto prescritto dal suddetto DM costituisce grave inadempimento contrattuale.

### ***Gestione dei rifiuti***

La gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti.

La modalità di intervento e di separazione delle frazioni merceologiche dovrà essere prima discussa e concordata con il Direttore dei lavori, che ne valuterà la correttezza e l'efficacia. Le modalità di imballaggio e di etichettatura dei rifiuti pericolosi dovranno rispettare le indicazioni della normativa vigente in materia. Le aree di deposito temporaneo delle varie frazioni merceologiche dovranno essere differenziate e facilmente individuabili mediante l'esposizione di apposita cartellonistica. Nel rispetto delle suddette modalità prioritarie,

si dovrà procedere con la cernita manuale o meccanica dei materiali, l'identificazione dei codici CER di ogni materiale e successiva formazione di cumuli differenziati in base alle frazioni merceologiche omogenee.

Resta a carico dell'impresa effettuare le analisi di caratterizzazione dei rifiuti eventualmente necessarie per successivo conferimento a discarica autorizzata.

**Redazione del Piano di lavoro ai sensi dell'art. 256, comma 2 del D.lgs. 81/2008**

La ditta appaltatrice è tenuta a redigere e trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, il Piano di lavoro che dovrà riportare oltre ai contenuti minimi previsti dall'art. 256, comma 4 del D.lgs. 81/2008, le seguenti indicazioni ed allegati:

- schema dell'impianto cantiere con ubicazione delle aree di stoccaggio temporaneo dei rifiuti;
- le tecniche lavorative adottate per la rimozione dei manufatti contenenti amianto (MCA);
- le caratteristiche delle attrezzature o dei dispositivi che si intendono utilizzare;
- stima dei rifiuti prodotti ed autorizzazione dell'impianto di smaltimento.

**Procedure operative**

- campionamenti e analisi dei materiali sospetti
- incapsulamento preliminare dei MCA
- modalità di smontaggio dei MCA
- modalità di calo a terra
- pulizia quotidiana dell'area di lavoro

**Materiali e attrezzature**

- prodotti per incapsulamento
- aspiratori portatili e filtri
- mezzi di sollevamento per movimentazione lastre
- attrezzi meccanici utilizzati
- materiali e modalità di imballaggio

**Protezione dei lavoratori**

- tipo di mezzi di protezione respiratoria
- tipo di indumenti protettivi e calzature
- tipo di maschere
- modalità di smaltimento degli indumenti protettivi e delle maschere
- formazione-addestramento
- protocollo di sorveglianza sanitaria

**Piano di sicurezza**

- verifica della resistenza della copertura
- misure per pericoli di sfondamento delle lastre

- misure per pericoli di caduta dall'alto
- scale e ponteggi
- andatoie e passerelle
- uso di cinture di sicurezza
- modalità di accatastamento delle lastre in quota
- gru, piattaforme mobili e altri mezzi di sollevamento
- impianti elettrici, messa a terra, protezione contro le scariche atmosferiche.

**Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelmore della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle enunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

- a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 29, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 30;
- d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 31.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

#### ***Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere***

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs 81/2008 e s.m.i., corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza. Tale obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 30.



L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. Qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

### ***Posa pannelli di copertura***

I pannelli devono essere posti in opera con direzione di posa contraria a quella relativa ai venti dominanti, controllando frequentemente il loro parallelismo e allineamento.

I fori devono avere un diametro inferiore a quello dei dispositivi di fissaggio; questi ultimi non devono essere serrati a fondo, per consentire dilatazioni dei pannelli indotte dalle condizioni igrotermiche. Il numero di fissaggi è in funzione della situazione climatica locale.

Nel corso delle prove statiche a flessione con carichi ascendenti e discendenti, è stata definita "densità normale" dei fissaggi quella che ne prevede uno su greche alterne sui travetti centrali ed uno su ogni greca sui travetti terminali. La densità minima di fissaggio è quindi quella che prevede un fissaggio su greche alterne nella parte corrente della copertura ed un fissaggio ogni greca in corrispondenza delle fasce perimetrali e, in zone particolarmente ventose, anche nella parte centrale.

In fase di posa:

- Verificare che gli elementi strutturali di supporto (arcarecci) siano compatibili con il sostegno delle lastre.
- Predisporre sistemi idonei di arresto (funi o altro), in funzione della pendenza del tetto, in modo da assicurarsi che le lastre non scivolino verso il basso o siano sollevate dal vento.
- Evitare in modo assoluto di trascinare una lastra a contatto con la lastra sottostante in modo da non causare danneggiamenti.
- Nel caso di posa di due o più lastre per ogni falda, con sovrapposizione dei lati corti (overlapping o giunto di testata), posare per prima la lastra di gronda, e quindi la successiva lastra sormontante verso il colmo. La sovrapposizione deve essere realizzata in corrispondenza di un arcareccio di appoggio. Il fissaggio standard delle lastre avviene mediante vite e cappello stampato con guarnizione disposto sulla sommità delle onde.

A fine lavori, l'Appaltatore dovrà produrre idonea certificazione redatta da tecnico abilitato per attestare la corretta posa dei pannelli e degli arcarecci nonché garantire la perfetta tenuta all'acqua e al vento dell'intero sistema copertura.